



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 337

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 15 gennaio 2015

I N D I C E

Commissioni congiunte

5^a (Programmazione economica, bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro) e 14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 23) *Pag.* 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 8

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59) » 22

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 23

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51) » 26

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 129) » 27

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	28
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 112)</i>	»	46
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 113)</i>	»	46
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	47

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	51
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	53
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	54
<i>Plenaria</i>	»	54

COMMISSIONI CONGIUNTE

**5^a (Programmazione economica, bilancio),
10^a (Industria, commercio, turismo),
11^a Lavoro, previdenza sociale)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**V (Bilancio, tesoro e programmazione),
X (Attività produttive, commercio e turismo),
XI (Lavoro pubblico e privato)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Giovedì 15 gennaio 2015

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
BOCCIA

Interviene il vice presidente della Commissione europea, Jyrki Katainen.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BOCCIA avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del vice presidente della Commissione europea, Jyrki Katainen, sulle politiche dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione

Il vice presidente della Commissione europea, Jyrki KATAINEN, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), nonché i deputati Silvia FREGOLENT (*PD*), BUTTIGLIONE (*AP (NCD-UDC)*), LIBRANDI (*SCpI*), GUIDESI (*LNA*), PALESE (*FI-PdL*), CARIELLO (*M5S*), PISANO (*M5S*), MARCON (*SEL*) e il presidente BOCCIA, ai quali replica il vice presidente della Commissione europea, Jyrki KATAINEN.

Il presidente BOCCIA ringrazia il vice presidente Katainen per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,20.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 15 gennaio 2015

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 23

Presidenza della Vice Presidente della 10^a Commissione
PELINO

indi del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,45

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1733 (DECRETO-LEGGE
ILVA E SVILUPPO DI TARANTO)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 15 gennaio 2015

Plenaria

238^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE, su richiesta del senatore Augello, propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1138 (Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale), per poterne iniziare la trattazione già a partire dalla prossima settimana.

Comunica che, in riferimento ai disegni di legge n. 281 e connessi (attività di rappresentanza interessi), sono pervenute ulteriori proposte di audizioni: il senatore Mario Mauro ha chiesto di audire rappresentanti della società SEC Relazioni pubbliche e istituzionali, mentre il Gruppo Partito Democratico ha proposto di convocare in audizione il professor Fabio Bistoncini, fondatore e *partner* della società FB e Associati, nonché il professor Pier Luigi Petrillo.

Propone, quindi, che le audizioni informali abbiano inizio a partire da giovedì 22 gennaio.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1261) Elena FERRARA ed altri. – *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

(1620) MAZZONI. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 gennaio 2015.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta alcuni emendamenti, pubblicati in allegato, che sono volti a definire questioni già esaminate nel corso del dibattito. Formula, quindi, l'auspicio che si proceda quanto prima alla votazione.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 13 di martedì 20 gennaio.

La Commissione conviene.

(1577) *Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche*

– e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La PRESIDENTE comunica che il senatore Gianluca Rossi aggiunge la propria firma all'emendamento 7.41.

La PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) osserva che gli ulteriori emendamenti presentati intendono recepire in parte alcune delle proposte emendative dei Gruppi parlamentari.

Illustra, quindi, l'emendamento 5.500, interamente sostitutivo dell'articolo 5. In particolare, esso disciplina il procedimento per l'esercizio del potere di autotutela dell'amministrazione pubblica, che può vietare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, avviata a seguito di segnalazione certificata di inizio attività, che risulti carente dei requisiti prescritti.

Con l'emendamento 8.500, si propone di sopprimere l'articolo 8. Infatti, la precisazione delle definizioni relative alle pubbliche amministrazioni lascerebbe impregiudicata la questione della previsione di discipline

differenziate per soggetti giuridici che risultino compresi in una categoria di amministrazioni pubbliche per una specifica funzione, ma che in realtà abbiano natura giuridica privata. Pertanto, al fine di evitare ulteriori incertezze interpretative, con l'ordine del giorno G/1577/8/1 si impegna il Governo a definire una disciplina organica che risponda a tale esigenza.

L'emendamento 11.500 estende anche ai dipendenti dell'Amministrazione della difesa le disposizioni che promuovono la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, con particolare riguardo alla possibilità di stipulare convenzioni con asili nido.

Con l'emendamento 14.500, interamente sostitutivo dell'articolo 14, si riordina la disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, con finalità di semplificazione normativa, tutela e promozione della concorrenza, razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In particolare, si definisce il regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate, si introducono strumenti volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione, si eliminano le sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo.

Dà conto, infine, dell'emendamento 15.500, interamente sostitutivo dell'articolo 15, che riordina la disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale, anche in considerazione di contributi e approfondimenti forniti da esperti della materia.

Si riserva di presentare ulteriori emendamenti agli articoli 7, 10 e 13.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritiene che, nel fissare il termine per i subemendamenti, si debba tener conto della intenzione del relatore di presentare ulteriori proposte di modifica.

La senatrice LO MORO (*PD*) concorda con il senatore Bruno. A suo avviso, sarebbe preferibile prevedere un termine sufficientemente ampio, per consentire la presentazione di subemendamenti a tutti gli emendamenti del relatore.

La PRESIDENTE propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tutti gli emendamenti del relatore per le ore 13 di giovedì 29 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1261**

Art. 1.

1.100

PALERMO, *relatore*

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché contenuti online il cui scopo intenzionale e predominante è quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

1.101

PALERMO, *relatore*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per »gestore del sito internet« si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al precedente comma 2.».

Art. 2.

2.100

PALERMO, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «Ciascun genitore» con le seguenti: «Ciascun minore ultraquattordicenne, genitore».

2.101PALERMO, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «titolare del trattamento» inserire le seguenti: «o al gestore del sito internet».

2.102PALERMO, *relatore*

Al comma 2, sopprimere le parole: «citato codice di cui al».

Art. 3.**3.100**PALERMO, *relatore*

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori».

3.101PALERMO, *relatore*

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Detto codice prevede l'istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati *standard* per la segnalazione di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo».*

Art. 4.**4.100**PALERMO, *relatore*

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi ordini di scuola».

Art. 5.**5.100**PALERMO, *relatore*

Al comma 2, sopprimere le parole: «180.000 euro per l'anno 2014,».

5.101PALERMO, *relatore*

Al comma 3, sopprimere le parole: «180.000 euro per l'anno 2014,».

5.102PALERMO, *relatore*

Al comma 3, sostituire le parole: «bilancio triennale 2014-2016» con le seguenti: «bilancio triennale 2015-2017».

Art. 6.**6.100**PALERMO, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 8», inserire le seguenti: «, commi 1 e 2,».

6.101PALERMO, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi: «1-bis. Ai fini dell'ammonimento, il Questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.

1-ter. L'ammonimento di cui al comma 1 cessa di avere conseguenze al compimento della maggiore età.».

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1577**

Art. 5.

5.500

PAGLIARI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Autotutela amministrativa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-*bis*, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies*.»;

b) all'articolo 21:

al comma 1, la parola «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;

il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 21-*nonies*:

1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi dal mo-

mento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti dal cittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

2. L'articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.».

Art. 8.

8.500

PAGLIARI, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

G/1577/8/1

PAGLIARI, *relatore*

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge: «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», recante deleghe al Governo per la semplificazione della pubblica amministrazione,

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in oggetto è intitolato «Definizioni di pubblica amministrazione»;

considerato che:

l'evoluzione e l'articolazione del sistema pubblico in senso lato ha determinato 1) il proliferare di soggettività dall'incerta natura giuridica, 2) l'aumento di fattispecie ibride soprattutto per la contraddizione, almeno apparente, tra personalità giuridica privata ed esercizio di funzioni oggettivamente di rilievo pubblico, 3) l'uso promiscuo e atecnico di espressioni categoriali, il quale ha determinato incertezze interpretative;

è, pertanto, «nelle cose» la necessità di superare questa situazione, chiarendo e sistematizzando il quadro e il significato delle definizioni categoriali usate dal legislatore sia per superare le incertezze interpretative ed applicative della legislazione vigente, sia per dare certezze interpretative e applicative alla futura legislazione;

il sopprimendo articolo 8 del disegno di legge di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni risponde a questa esigenza, con una puntuale definizione tipologica;

il medesimo articolo 8, però, quale disposizione unica, non consente di risolvere il problema della salvaguardia delle discipline differenziate per soggetti giuridici compresi in una categoria di amministrazioni pubbliche per una specifica funzione, ma aventi sotto tutti gli altri profili natura giuridica privata. In altri termini si è evidenziata l'esigenza di disciplinare la portata precettiva delle definizioni in modo tale da evitare che, per la mera inclusione in una delle categorie di amministrazioni pubbliche, si possa verificare l'assoggettamento a leggi o a singole disposizioni normative, che riguardino (o possano riguardare) solo quegli enti, ricompresi nella stessa *species* di amministrazioni pubbliche, aventi natura pubblica;

la soppressione dell'articolo del 8 nel contesto del disegno di legge all'esame di questo Senato, pertanto, è dovuta alla necessità di completare e perfezionare la disciplina medesima, come sopra indicato;

impegna il Governo:

a definire una disciplina organica che risponda alle esigenze sopra descritte.

Art. 11.

11.500

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 4, lettera b), prima della parola: «prioritariamente» inserire le seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa.».

Art. 14.**14.500**PAGLIARI, *relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 14.***(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni)*

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;

d) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

e) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;

f) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo norme per subordinare il riconoscimento, entro limiti predefiniti, di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi, rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti;

g) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

h) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

l) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza».

Art. 15.**15.500**PAGLIARI, *relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 15.***(Riordino della disciplina dei servizi
d'interesse economico generale di ambito locale)*

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

b) abrogazione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza;

c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;

d) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

e) introduzione di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza;

- f)* revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;
- g)* previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o inconfiribilità di incarichi o cariche;
- h)* revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;
- i)* individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;
- l)* previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;
- m)* previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;
- n)* definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia».
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 15 gennaio 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 59

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 14 alle ore 17,10

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 14 E CONNESSI (DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI
CIVILI)*

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 15 gennaio 2015

Plenaria

169^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO informa la Commissione che, in accoglimento della richiesta formulata dai senatori Gianluca Rossi e Carraro, il vice ministro Casero svolgerà in una prossima seduta le comunicazioni circa l'orientamento del Governo sull'attuazione della legge n. 23 del 2014 concernente Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1259) Gianluca ROSSI ed altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre.

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 2 sia previsto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili fi-

nanziari e che al comma 3, la clausola di invarianza finanziaria sia integrata prevedendo, in caso di adozione dei decreti attuativi privi di autonomia copertura, che l'emanazione di decreti comportanti maggiori spese debba avvenire contestualmente o successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi recanti la copertura finanziaria.

Comunica inoltre che la 5^a Commissione dovrebbe formulare il parere sugli emendamenti nella prossima settimana.

Il senatore FORNARO (*PD*) dà per illustrati quindi gli emendamenti 1.40 e 1.50, pubblicati in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1259**

Art. 1.

1.40

IL RELATORE

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole «competenti Commissioni parlamentari», inserire le seguenti: «, per materia e per i profili finanziari.».

1.50

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 15 gennaio 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 51

*Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO*

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,05

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1678 (DELEGA RECEPIMENTO DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI)*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 15 gennaio 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 129

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DEL COMPARTO AGRICOLO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 15 gennaio 2015

Plenaria

125^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI comunica che la documentazione consegnata nel corso delle audizioni informali del 13 e del 14 gennaio, riferite rispettivamente ai disegni di legge nn. 8 e connessi (norme tutela esposizione amianto) e ai disegni di legge nn. 1148 e 1670 (reddito di cittadinanza e salario minimo orario), sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (n. 134)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Esame e rinvio)

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), relatore, sottolinea anzitutto la necessità di una rapida espressione del parere, per consentire l'entrata in vigore dell'agevolazione contributiva disposta dalla legge di stabilità in favore dei contratti a tutela crescente e sbloccare quelle assunzioni spesso rinviate da molti datori di lavoro al momento in cui potranno fruire

del minore costo dei nuovi contratti. Ricorda quindi che la normativa di delega ha previsto la ridefinizione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato sulla base di tutele crescenti del lavoratore in relazione all'anzianità di servizio con lo scopo di renderlo più conveniente per il datore di lavoro. Tale normativa appare rivolta a sostituire un regime fondato sulla reintegrazione nel posto di lavoro, se il giudice non approva l'operato dell'imprenditore, con un regime fondato invece su un indennizzo, di entità predeterminata crescente con il crescere dell'affidamento reciproco tra le parti. La disciplina si colloca peraltro in un complesso di deleghe che la Commissione ha significativamente concorso a ridisegnare e tra le quali assumono rilievo quelle dedicate alla produzione di un Testo Unico di fatto sostitutivo dello Statuto dei Lavoratori e quelle rivolte alla riorganizzazione degli istituti di tutela attiva e passiva del lavoratore. Vi sarebbero così le condizioni per uno spostamento della protezione reale del lavoratore dal singolo posto di lavoro al complesso del mercato del lavoro, pur in presenza di limiti di questa protezione, dovuti all'inefficienza delle Regioni. La disciplina originaria del licenziamento si colloca nell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori; sul cui contenuto il Presidente relatore ricorda che Gino Giugni, in una intervista del 2003, segnalava che nella proposta originaria si manteneva l'impostazione che limitava l'obbligo di reintegro ai soli licenziamenti riconducibili a discriminazioni di carattere sindacale o politico, con una specifica attenzione al licenziamento di dirigenti sindacali, prevedendo che nel caso di licenziamento ingiustificato, il datore di lavoro era obbligato a scegliere tra la riassunzione e una somma risarcitoria nelle aziende sopra i 35 dipendenti. Fu poi su iniziativa del PCI che il Parlamento introdusse il limite dei 15 dipendenti e la sanzione generalizzata della reintegrazione. Di riforma dell'articolo 18 si discute a partire dal 2001, sulla base del Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia, dove si afferma che alla nozione di sicurezza data dall'inamovibilità del singolo rispetto al proprio posto di lavoro occorre sostituire un concetto di sicurezza conferito dalla possibilità di scelta effettiva nel mercato del lavoro. Ipotesi sperimentali di modifica furono codificate nel Patto per l'Italia del 2002, anche se le tensioni sociali in cui si era appena collocato l'omicidio di Biagi indussero alla traduzione legislativa delle sole flessibilità in entrata. Nel 2011, l'articolo 8 del decreto-legge n. 138 dispose la capacità degli accordi di prossimità di regolare nuovamente il regime delle tutele del lavoratore in base alle specifiche condizioni aziendali o territoriali. Infine, nel 2012, la Legge Fornero introdusse correzioni dell'articolo 18 per tutti i rapporti di lavoro, anche se la discontinuità della giurisprudenza non ha offerto al datore di lavoro e al lavoratore quella prevedibilità, se non certezza, di applicazione della norma.

La necessità di superare le rigidità in uscita del mercato del lavoro italiano è stata oggetto di sollecitazioni da parte dell'Unione Europea, della BCE e dell'OCSE. Anche tra le indicazioni generali di *policy* della nuova Commissione Europea riguardanti il mercato del lavoro, presentate nella strategia di crescita a dicembre 2014, si fa riferimento all'esigenza

che gli Stati membri producano norme in grado di creare il contesto adeguato per stimolare l'occupazione, offrendo modelli di protezione moderni, che tengano conto delle dinamiche attuali del mercato del lavoro e tutelino adeguatamente chi è occupato e chi cerca occupazione. La Commissione non ha mancato di sottolineare la lunghezza dei tempi processuali e l'incertezza del loro esito, che, soprattutto per le imprese di più grandi dimensioni, può portare alla reintegrazione del lavoratore licenziato, sono un incentivo per i datori di lavoro ad assumere su basi temporanee. A fronte di questo quadro, già nel 2012 l'OCSE segnalava l'opportunità di intervenire sulla materia dei contratti a tempo indeterminato, attraverso misure volte a rendere più rapidi i processi, semplificare le procedure per la risoluzione delle controversie e permettere una maggiore graduazione delle sanzioni in caso di licenziamento invalido. In un successivo studio economico dell'Organizzazione, pubblicato a maggio 2013, si ribadiva come ulteriori interventi in materia avrebbero dovuto proseguire sulla scia delle riforme intraprese per riorientare il loro sostegno verso la «flexicurity», ovvero verso un approccio più inclusivo della politica del mercato del lavoro, come una maggiore flessibilità «nelle assunzioni e nei licenziamenti», «supportata da politiche più efficaci in materia di ricerca di lavoro, di attivazione e formazione». Nell'*Employment Outlook* pubblicato a settembre 2014, l'OCSE ha, infine, riconosciuto l'importante occasione offerta dalla legge di delega in materia di lavoro per «ridurre i costi di licenziamento e, in particolare, ridurre l'incertezza sull'esito dei licenziamenti», attraverso la «sostituzione (salvo nel caso di discriminazione) del diritto di reintegrazione con un'indennità crescente con l'anzianità di servizio».

Nella normativa vigente, la tutela del lavoratore a tempo indeterminato, sotto il profilo dei licenziamenti individuali, non varia a seconda dell'anzianità aziendale, ma in base alla tipologia del datore di lavoro ed al numero di soggetti alle dipendenze del medesimo. In particolare sono nulli i licenziamenti in cui sia stato violato il requisito della forma scritta, quelli discriminatori o «in concomitanza con il matrimonio» o in violazione delle specifiche norme a tutela della maternità e della paternità e quelli determinati da un motivo illecito. Riguardo ai licenziamenti disciplinari, nell'attuale disciplina il diritto alla reintegrazione sussiste nelle ipotesi in cui non ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché esso rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili. Quanto ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, il diritto alla reintegrazione sussiste – sempre che il datore superi i limiti minimi dimensionali – in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, per difetto di giustificazione del motivo oggettivo consistente nell'inedoneità fisica o psichica del lavoratore, per mancato rispetto del periodo di comporto in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio del lavoratore. Il diritto alla reintegrazione è stabilito dalla vigente disciplina anche per i casi di licenziamenti collettivi in cui

siano stati violati i criteri di scelta ivi previsti, oltre che per le ipotesi di licenziamenti collettivi intimati senza l'osservanza della forma scritta.

Lo schema di decreto concerne le nuove assunzioni a tempo indeterminato, identificate, dall'articolo 1 dello schema in quelle decorrenti dall'entrata in vigore del decreto o da data successiva, nonché nelle assunzioni precedenti, qualora il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente alla suddetta data, superi i limiti minimi dimensionali (comma 2). Per quanto riguarda il comma 1, la limitazione della riforma alle nuove assunzioni disposta dalla delega avrebbe trovato giustificazione nell'ipotesi di un più radicale abbandono della tutela reale e nel conseguente bisogno di un regime transitorio; meno si comprende invece di fronte a miglioramenti più circoscritti e comunque affidati alla giurisprudenza, che avrà ragionevolmente modo di esprimersi in termini confusi nel momento in cui alta è la domanda di certezze. In relazione ai contenuti del decreto e in base ad un'interpretazione sistematica, la nuova disciplina si deve ritenere applicabile anche ai dipendenti del pubblico impiego. La circostanza che il decreto legislativo non contenga un'ulteriore previsione esplicita volta ad escludere la sua applicabilità al settore pubblico consente infatti la piena efficacia dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico per il pubblico impiego), secondo il quale i rapporti nel settore pubblico «sono disciplinati ... dal codice civile e dalla legge sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni a carattere imperativo». L'omologazione tra lavoro pubblico e lavoro privato, con le sole eccezioni riferibili alle procedure concorsuali di accesso e alle cosiddette amministrazioni d'ordine (magistrature, polizie, forze armate, carriere diplomatica e prefettizia), consentirebbe peraltro l'evoluzione di tutti i rapporti di lavoro verso obiettivi di qualità delle prestazioni, di giusta remunerazione connessa alla produttività, di mobilità professionale per ragioni di merito, di efficace sanzione – fino al licenziamento disciplinare – per accertate inadempienze del lavoratore. Le esperienze degli ultimi anni, dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro nel 1993, consigliano la scelta di una via lineare, fondata anche sulla responsabilizzazione dei rappresentanti del datore di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni attraverso la contabilità analitica per centri di costo. Il Presidente relatore sottolinea inoltre l'opportunità di estendere esplicitamente l'applicabilità della nuova disciplina anche a tutti i rapporti di lavoro a termine convertiti in contratto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto, mentre, per quanto riguarda i contratti a tempo determinato ritenuti illegittimi, la tipologia di contratto permanente in cui devono essere convertiti per motivi sanzionatori dipende dalla data di avvio dei contratti stessi. Per ragioni di simmetria, ritiene inoltre si ponga l'esigenza di riflettere sulla sanzione reale, al fine di sostituirla con una sanzione economica. Quanto alla disciplina sui licenziamenti nulli, non viene modificata la norma vigente, che commina, ferma restando la cosiddetta clausola di *opting out* per il lavoratore, la reintegrazione di quest'ultimo in tutti i casi di nullità del licenziamento. Sotto il profilo della tecnica legislativa, potrebbe

però essere ritenuto opportuno valutare se sia più congruo un rinvio alle norme vigenti, anziché una loro riproduzione.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 3 definiscono – con riferimento ai licenziamenti individuali – due distinte tutele per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione dello schema. La prima (comma 1) definisce la responsabilità del datore di lavoro in termini esclusivamente indennitari. Essa prevede, per i casi di licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo o di giusta causa, il diritto, per il lavoratore, ad un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, ed in misura, in ogni caso, non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità, con esclusione dell'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro. La regola generale è coerente con l'ulteriore esigenza di puntare a una soluzione conciliativa *standard* fortemente incentivata, secondo il modello tedesco.

Nel comma 1 dell'articolo 3, inoltre, non viene più menzionato come possibile motivo oggettivo di licenziamento economico, diversamente da quanto ipotizzato in un primo tempo, lo scarso rendimento oggettivo del lavoratore, che tuttavia è riconosciuto come possibile motivo di licenziamento dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Vanno analogamente ritenuti possibili motivi oggettivi di licenziamento, senza possibilità di reintegrazione, la soppressione del posto di lavoro specifico, la sostituzione di personale sulla base delle diverse competenze, la necessità di trasferimento o di spostamento dell'orario giornaliero di lavoro per i quali la persona interessata non si renda disponibile, l'inaffidabilità della persona in relazione ad eventi esterni rispetto al rapporto di lavoro, ma rilevanti per il suo svolgimento. È, inoltre, auspicabile prevedere esplicitamente che venga trattato come difetto di giustificato motivo oggettivo l'ipotesi di licenziamento per esito negativo della prova, nel caso in cui il periodo di prova risulti già scaduto, o il relativo patto invalido per qualsiasi motivo.

La seconda tutela (commi 2 e 3) contempla, invece, il diritto alla reintegrazione del posto di lavoro, nelle ipotesi in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e in quelle di difetto di giustificazione per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore. In queste due fattispecie, il diritto alla reintegrazione sussiste sempre che il datore superi i limiti minimi dimensionali, come specifica l'articolo 9, comma 1. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 – che richiede che sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale – il Presidente relatore segnala che la previsione inverte l'onere della prova rispetto al principio generale attualmente vigente in materia di licenziamenti, in base al quale la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo deve essere provata dal datore di lavoro.

Dall'articolazione delle tutele nelle due tipologie discende, rispetto alla disciplina vigente, l'esclusione del diritto alla reintegrazione nei casi in cui il fatto contestato rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero

dei codici disciplinari applicabili e – nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – nelle ipotesi di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento o di mancato rispetto del periodo di comporto in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio del lavoratore. Durante il periodo di comporto, il licenziamento non è di per sé invalido, ma soltanto temporaneamente inefficace. Qualora la persona interessata rimanga assente fino alla scadenza, il licenziamento produrrà il suo effetto a partire dal momento in cui scade tale periodo, senza possibilità di indennizzo; qualora, invece, la persona interessata si ripresenti al lavoro prima della scadenza, il licenziamento va considerato viziato da insussistenza del motivo (oggettivo).

Lo schema contempla il mantenimento del diritto alla reintegrazione nelle ipotesi eventuali di difetto di giustificazione del motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore (comma 3), a cui la disciplina di delega non aveva fatto un esplicito e specifico riferimento. La formulazione della disposizione, ancorché ambigua, parrebbe comunque riferirsi solo alla discriminazione di disabili certificati e in quanto tali. Per questo motivo, essa meriterebbe una formulazione e collocazione diversa all'interno dell'articolo 2 del decreto legislativo, coerente con la disciplina dei licenziamenti discriminatori.

Riguardo alla misura dell'indennità risarcitoria, l'attuale normativa, con riferimento al datore che superi i limiti minimi dimensionali, prevede che essa sia determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto – oppure tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità, nel caso di illegittimità del licenziamento per violazione del requisito di motivazione scritta o per altri vizi procedurali –. Per i datori che, invece, non superino i suddetti limiti minimi dimensionali, l'indennità, sempre in base alla normativa vigente, varia fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Tuttavia, la misura massima può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupi più di 15 prestatori di lavoro. Ai fini della determinazione concreta dell'importo, entro i limiti minimi e massimi, la disciplina vigente fa riferimento a vari parametri, mentre il comma 1 dell'articolo 3 dello schema di decreto ha rapporto esclusivamente all'anzianità di servizio. In merito la disciplina di delega stabilisce dunque il principio di un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio. Riguardo a tale ipotesi di illegittimità del licenziamento per violazione del requisito di motivazione scritta o per altri vizi procedurali, l'articolo 4 dello schema prevede che la misura dell'indennità sia pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio, ed in misura, in ogni caso, non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità; anche in tal caso, qualora il datore non superi i limiti minimi dimensionali, la misura dell'indennità è dimezzata e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.

Riguardo alla disciplina sulle modalità della reintegrazione nel posto di lavoro, sull'indennità risarcitoria aggiuntiva (rispetto alla reintegrazione) e sui profili della contribuzione previdenziale, il comma 2 dell'articolo 3 dello schema riproduce larga parte della normativa vigente. Sul punto, il Presidente relatore riterrebbe opportuno esplicitare se restino valide alcune disposizioni non richiamate, anche, tra l'altro, attinenti al calcolo dei contributi previdenziali. La disciplina in due punti si discosta dalla normativa vigente: riguardo alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe potuto percepire svolgendo (nelle more) altre attività lavorative, la norma vigente fa riferimento al parametro della diligenza nella ricerca di una nuova occupazione, mentre il comma 2 richiama le ipotesi di congrua offerta di lavoro; in merito alla misura dell'indennità risarcitoria, il comma 2 specifica che il limite massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto si applica al solo periodo precedente la pronuncia di reintegrazione, mentre, per l'eventuale restante periodo, l'indennità cresce senza limiti, specificazione che manca, per presumibile errore materiale, nel testo vigente. Andrebbe dunque valutato se, sotto il profilo della tecnica legislativa, sia preferibile formulare nel decreto una norma unica o quantomeno correggere, anche a fini di coordinamento, tale errore materiale.

Il comma 4 dell'articolo 3 esclude, per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione dello schema di decreto, l'obbligo della procedura preventiva di comunicazione, da parte del datore di lavoro, alla Direzione provinciale del lavoro, relativa all'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il successivo esperimento del tentativo di conciliazione presso la commissione provinciale di conciliazione. L'obbligo sussiste – con riferimento alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – per i datori che superino i limiti minimi dimensionali. Per i dipendenti di cui allo schema in esame, invece, il datore può presentare un'offerta di conciliazione ai sensi del successivo articolo 6.

Riguardo all'articolo 4, il presidente relatore osserva quindi che la previsione della corresponsione di un indennizzo al lavoratore, in caso di licenziamento disciplinare con irregolarità del relativo procedimento, si applica anche nel caso di difetto di immediatezza, ferma restando anche qui la possibilità per il giudice, laddove ritenga che vi siano i presupposti, di applicare una sanzione più grave.

L'articolo 5 dello schema conferma l'attuale disciplina sull'ipotesi di revoca del licenziamento, con conseguente ripristino senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro può, quindi, revocare il licenziamento pagando le retribuzioni *medio tempore*, senza incorrere in ulteriori costi. In proposito il presidente relatore riterrebbe opportuno valutare se sia preferibile un rinvio alla norma vigente, anziché una riproduzione della stessa.

L'articolo 6 prevede che il datore possa presentare un'offerta di conciliazione, per evitare il giudizio relativo alla legittimità del licenziamento e ferma restando l'ipotesi della volontà comune delle parti di esperire le

altre modalità di conciliazione previste dall'ordinamento. Tale offerta deve contemplare un'indennità – che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e non è assoggettata a contribuzione previdenziale – di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, ed in misura, in ogni caso, non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità. L'eventuale accordo tra le parti va stipulato in forma di negoziazione assistita e l'offerta conciliativa rimane facoltativa, in linea con la generale facoltatività di ogni tentativo di conciliazione per le cause inerenti rapporti di lavoro introdotta dalla legge n. 183 del 2010.

I commi 2 e 3 dell'articolo 6 recano, rispettivamente, la copertura degli oneri di finanza pubblica e la clausola sul monitoraggio relativo all'attuazione della nuova forma possibile di conciliazione. Come già tentato nella Legge Biagi, nel Collegato Lavoro e nella riforma Fornero, anche lo scopo di questa norma è quello di ridurre il contenzioso in materia di lavoro. Tale modello di conciliazione *standard*, è già presente nella Quarta legge per servizi moderni al mercato del lavoro (la cosiddetta Legge Hartz 4) della Repubblica Federale Tedesca, entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Si tratta di una norma che ha avuto un buon successo applicativo; tuttavia la storia del sindacato riformista italiano rimane più legata all'istituto dell'arbitrato, che è invece procedura più impegnativa e realmente deflattiva del contenzioso e che è entrato nell'ordinamento italiano con la legge n. 183 del 2010, anche se ancora si attende, per la sua attivazione, il decreto ministeriale cui si fa rinvio. Sul punto, il presidente relatore coglie dunque l'occasione per sollecitare il Governo a rendere effettiva la volontà del legislatore. Rimarrebbe così, ad esempio, possibile per le parti rimettere alla Commissione di conciliazione una eventuale decisione arbitrale allorché non sia riuscito il tentativo di conciliazione. Uno dei punti di forza di questa nuova conciliazione è la rilevanza della cifra che si può offrire al lavoratore, avvantaggiata dalla mancata tassazione e dal mancato assoggettamento a contribuzione previdenziale. Una prima proposta prevedeva un tetto massimo di sedici mensilità per l'ammontare dell'indennità: l'innalzamento di esso a 18 è un segnale di fiducia nel successo del tentativo, che evita anche ad entrambe le parti l'attesa dei tempi del giudizio. Inoltre, la possibilità di esperire tale conciliazione offre una sorta di risarcimento – in termini di parità di trattamento – che il lavoratore assunto con nuovo contratto a tempo indeterminato riceve a bilanciare il superamento, solo per lui, dell'articolo 18. Viene, inoltre, operato un ampliamento delle sedi conciliative previste, ritornando alla logica concepita con il Collegato Lavoro del 2010. Con riferimento ai rapporti di lavoro già in essere, rimane la possibilità concessa dalla legge n. 92 del 2012 al datore che volesse procedere ad un licenziamento – non collettivo – per motivi economici, di rivolgersi unicamente alla Direzione territoriale del lavoro competente. Sotto il profilo procedurale, il modello di conciliazione *standard* previsto dall'articolo 6 presenta senza dubbio due caratteristiche innovative: in primo luogo l'originalità della offerta che è previsto possa costituire oggetto della conciliazione; in secondo luogo, la modalità

con cui tale offerta deve essere presentata, posto che è espressamente previsto che dovrà essere consegnato al lavoratore «un assegno circolare». Considerato il fine della norma, appare invece problematica l'applicabilità della norma ai soli «lavoratori di cui all'articolo 1», ovvero «operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto». La ragione è prettamente economica, poiché la norma produce dei costi, ma non vi sono certamente rischi discriminatori nell'applicare la novità a tutti, cosa che, invece, sarebbe auspicabile. La formulazione, inoltre, renderà rilevante la novità solo dopo qualche anno la sua entrata in vigore. In secondo luogo, la conciliazione *standard*, così come concepita dall'articolo 6, pare assumere un carattere alquanto «amministrativo»: vi può essere il rischio che più che un tentativo di accordo, essa possa finire con il rappresentare semplicemente la sede nella quale il datore di lavoro offre un ammontare al lavoratore per evitare il contenzioso o dove si formalizza quanto già contrattato e deciso tra le due parti. In terzo luogo, il silenzio sulle procedure da seguire può presentare profili di criticità: è possibile che ogni commissione pretenda che venga seguita una propria procedura, rendendo quindi diverse le conciliazioni. Il Legislatore, comunque, pare intendere come necessaria la sola consegna dell'assegno per evitare il giudizio relativo all'illegittimità del licenziamento. Inoltre, lo stesso carattere facoltativo della conciliazione non sembra in grado di superare la richiesta obbligatorietà di due differenti tentativi di conciliazione, prevista da normative precedenti.

L'articolo 7 stabilisce che, ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 3, 4 e 6, nel caso di lavoratore passato alle dipendenze dell'impresa che sia subentrata nell'appalto, si computi anche il periodo precedente, durante il quale il lavoratore sia stato impiegato nell'attività oggetto dell'appalto.

L'articolo 8 dispone che, sempre ai fini del calcolo delle indennità, si tenga conto in proporzione delle frazioni di anno d'anzianità di servizio e che le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computino come mese intero.

Riguardo ai richiami normativi interni di cui all'articolo 9, comma 1, il Presidente relatore osserva che essi dovrebbero escludere esplicitamente, in conformità alla normativa vigente, l'obbligo di reintegrazione anche per le ipotesi di cui al precedente articolo 3, comma 3 (mentre l'attuale formulazione del comma 1 pone un'esclusione esplicita solo per le ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2). Inoltre, il comma 1 pone, per i datori di lavoro, un limite massimo (per le indennità) di sei mensilità; a tal proposito potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se il criterio del dimezzamento della misura si applichi anche ai limiti minimi delle indennità.

Il comma 2 dell'articolo 9 specifica che nella nozione di datori di lavoro di cui allo schema rientrano anche i soggetti che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. Si estende così per tali soggetti l'obbligo di reintegrazione, trascurando il particolare rapporto di fiducia che si sta-

bilisce tra datore di lavoro e lavoratore nelle associazioni o enti «di tendenza». Il Presidente relatore suggerisce pertanto il ripristino della speciale disciplina oggi vigente. Viene, inoltre, dimezzato l'ammontare dell'indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, non potendo esso superare in ogni caso il limite delle sei mensilità. In tal modo, si opera una marginale riduzione del costo di separazione rispetto alla disciplina vigente.

L'articolo 10 definisce i termini di applicazione dello schema ai licenziamenti collettivi, correttamente inquadrati come «licenziamenti economici», per i quali la legge di delega esclude la reintegrazione. La disciplina sostanziale rimane la stessa sia per i rapporti di lavoro già in essere che per le nuove assunzioni, le modifiche introdotte operano soltanto con riferimento ai lavoratori rientranti nelle nozioni di cui all'articolo 1 dello schema; è possibile, quindi, che le modifiche, di fatto, concernano solo una parte dei dipendenti oggetto del licenziamento collettivo. L'articolo limita ai soli licenziamenti collettivi intimati senza l'osservanza della forma scritta il diritto alla reintegrazione, mentre dispone l'applicazione del regime di cui all'articolo 3, comma 1, per i casi di violazione dei criteri di scelta. Per gli altri vizi procedurali, si prevede il regime di indennità risarcitoria, di cui all'articolo 3, comma 1, in analogia con la disciplina vigente per tale fattispecie. Sul punto, andrebbe chiarito se, per i licenziamenti collettivi, trovino applicazione le misure ridotte dell'indennità, contemplate dall'articolo 9, comma 1, qualora l'impresa non superi i limiti minimi dimensionali, caso che si può talora verificare, per esempio, qualora le unità produttive siano ubicate in diversi comuni. Andrebbe inoltre chiarito, con riferimento al caso di cessazione di appalti di servizi, che il licenziamento da parte dell'assuntore cessante dei lavoratori dipendenti che siano impiegati nell'appalto da almeno quattro mesi e, comunque dal maggior termine eventualmente previsto dal contratto collettivo nazionale cui aderisce l'assuntore uscente, è escluso dall'ambito di applicazione della disposizione, in quanto licenziamento individuale, sebbene plurimo, per giustificato motivo oggettivo. Già con le modifiche apportate dal decreto-legge n. 76 del 2013 convertito in legge n. 99 del 2013, la fattispecie del licenziamento individuale per fine appalto con assunzione del personale da parte dell'impresa subentrante è stata riconosciuta come fattispecie di esonero della procedura introdotta dalla legge Fornero per il licenziamento «economico». Si rende, quindi, opportuno fare chiarezza definitiva sulla questione, al fine di evitare l'impugnabilità dei licenziamenti comminati per fine appalto per mancata apertura della procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, pratica oggi assai diffusa, nonostante la contestuale immediata assunzione da parte dell'impresa subentrante.

L'articolo 11 esclude per i licenziamenti oggetto dello schema l'applicazione dell'articolo 1, commi da 47 a 68, della legge n. 92 del 2012, i quali hanno introdotto una disciplina processuale speciale per le controversie sui licenziamenti inquadrati nelle fattispecie di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970. A tal proposito, potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se l'esclusione di cui all'articolo 11 rientri nell'ambito dei prin-

cipi e dei criteri direttivi di delega, che prevedono la definizione di termini certi per l'impugnazione del licenziamento.

L'articolo 12 specifica – in conformità alla norma posta nella disciplina di delega – che il decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In conclusione, il Presidente relatore ribadisce che in nessun Paese la reintegrazione del lavoratore rappresenta la sanzione di ultima istanza per un licenziamento illegittimo, perché ovunque il datore di lavoro può scegliere la corresponsione di un adeguato indennizzo. La regolazione in esame consegna dunque al giudice del lavoro una ampia possibilità di qualificazione dei fatti dedotti in giudizio, con particolare riguardo al cuore della anomalia italiana, rappresentato dalla indissolubilità del rapporto di lavoro nel caso di motivi disciplinari. Se si conferma e rafforza una regolazione di favore nell'ipotesi del ridimensionamento degli occupati, non si consente con certezza la risoluzione del rapporto di lavoro con gli adeguati indennizzi e risarcimenti in una azienda in crescita, ove si determini la rottura del rapporto di fiducia con il lavoratore. Le norme in esame rappresentano dunque un indubbio miglioramento della regolazione vigente ma circoscritto, per i nuovi assunti e ragionevolmente apprezzabile nel medio-lungo periodo, man mano che si determina la relativa giurisprudenza; manca, invece, un segnale netto garantito dalla certezza, per quanto onerosa, di una sempre possibile risoluzione del rapporto di lavoro con l'unica, doverosa, eccezione dei comportamenti discriminatori. E nell'attuale epoca di incertezze una regolazione analoga a quella degli altri Paesi dell'Unione aiuterebbe invece la propensione ad assumere con quel progetto potenzialmente lungo implicito nel tempo indeterminato. Per questa ragione, egli ribadisce la necessità di una simmetria della duplice possibilità, per il datore di lavoro come per il lavoratore, nel caso di condanna alla reintegrazione, di optare per una sanzione economica congrua. In tale ipotesi a suo avviso non si configurerebbe un eccesso di delega, atteso che essa varrebbe anche per il lavoratore; e in ogni caso non verrebbe meno la sanzione principale indicata dal criterio di delega ma si consentirebbe una modalità sussidiaria di risarcire e indennizzare il lavoratore ove venisse affermata la incompatibilità ambientale con il lavoratore. Diversamente, a suo giudizio, il cosiddetto tabù dell'articolo 18 rimarrebbe operoso unicamente nella regolazione vigente in Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Esame e rinvio)

La relatrice PARENTE (*PD*), premesso che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui

all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numeri da 1) a 5), della legge n. 183 del 2014 e che per l'espressione del parere occorre attendere l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, richiama la vigente normativa riguardante il trattamento di disoccupazione ASpI, istituito dalla legge n. 92 del 2012.

Venendo quindi ad illustrare il contenuto dello schema, osserva che l'articolo 1 prevede la sostituzione di ASpI e mini-ASpI con la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° maggio 2015; la nuova indennità rientra, come le precedenti, nella Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. L'articolo 2 individua per la NASpI il medesimo ambito di applicazione soggettivo valido per l'ASpI e la mini-ASpI; la nuova indennità riguarda, quindi, i lavoratori dipendenti privati – con esclusione degli operai agricoli – ed i dipendenti pubblici a tempo determinato; per gli operai agricoli, si richiamano le relative tutele vigenti. Il comma 1 dell'articolo 3 riduce per la NASpI i requisiti di contribuzione rispetto a quelli vigenti per l'ASpI e la mini-ASpI e sopprime il requisito di anzianità di assicurazione: i nuovi requisiti consistono in tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, oppure in trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi. Il comma 2 conferma per la NASpI i casi specifici, già previsti per l'ASpI e la mini-ASpI, di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto che determinano il diritto all'indennità. Valgono per la NASpI i medesimi criteri di calcolo validi per le indennità ASpI e mini-ASpI, con le sole modifiche dell'ampliamento del periodo di riferimento della retribuzione. Il comma 3 prevede che l'indennità NASpI sia ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento ogni mese, a decorrere dal quarto mese di fruizione, mentre attualmente, per i trattamenti ASpI vige un diverso meccanismo, consistente in una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione ed in un'ulteriore riduzione del 15 per cento dopo l'eventuale dodicesimo mese di fruizione. Il comma 4 specifica che l'indennità NASpI non è soggetta ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, come invece previsto per i trattamenti ASpI e mini-ASpI; la durata dell'indennità NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con un limite massimo di durata, pari a 78 settimane, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017. L'articolo 6 conferma per la NASpI le norme sul termine e la modalità di presentazione della domanda e sui termini di decorrenza del trattamento vigenti per le indennità ASpI e mini-ASpI, mentre l'articolo 7 conferma i principi vigenti che subordinano l'attribuzione dei trattamenti di disoccupazione alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa o relative alla formazione ed alla riqualificazione professionale proposte dai servizi competenti; si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, di natura non regolamentare, la riformulazione delle norme attuative di tali principi e delle relative sanzioni e si prospetta che, in sede di esercizio della delega per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, siano introdotte ulteriori misure intese a subordinare la fruizione della

NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

L'articolo 8 pone a regime, per la NASpI, la possibilità – prevista con riferimento ai trattamenti ASpI e mini-ASpI, in via sperimentale, per il periodo 2013-2015 – di chiedere la liquidazione anticipata ed in unica soluzione dell'indennità, ai fini dell'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di un'attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa. Rispetto alle norme vigenti, emergono talune differenze: si formula l'ipotesi dell'attività di impresa individuale, mentre la normativa in essere fa riferimento all'auto impresa ed alla micro impresa; non si pone un limite di spesa complessivo; non si prevede la possibilità di liquidazione anticipata anche ai fini dello sviluppo a tempo pieno di un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente; per l'associazione in cooperativa, si limita la possibilità di liquidazione anticipata ai casi di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio; si pone, per la domanda di liquidazione anticipata, un termine di trenta giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione della quota di capitale.

L'articolo 9, comma 1, conferma per la NASpI le norme vigenti per i trattamenti ASpI relative all'ipotesi di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato; tuttavia, il comma 2 introduce la possibilità che una quota dell'indennità NASpI sia compatibile con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione IRPEF. Il successivo comma 3 riconosce il diritto ad una quota dell'indennità NASpI nel caso di cessazione di uno dei rapporti di lavoro a tempo parziale di cui sia titolare il soggetto. La contribuzione relativa a prestazioni di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

L'articolo 10 conferma le norme vigenti per i trattamenti ASpI e mini-ASpI relative all'ipotesi di parziale cumulo con il reddito derivante dallo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo, estendendole alla fattispecie di attività di impresa individuale. Anche in materia di decadenza dal trattamento viene confermata la disciplina vigente, con l'aggiunta di talune ipotesi.

Il comma 1 dell'articolo 12 prevede che per il computo della contribuzione figurativa di godimento della NASpI si applichi un limite pari a 1,4 volte la misura massima mensile; dal computo della retribuzione pensionabile sono escluse le retribuzioni individuate nei limiti di cui al comma 1, qualora esse siano inferiori alla retribuzione pensionabile media relativa ai restanti periodi di storia contributiva del soggetto. Al riguardo, la relatrice riterrebbe opportuno specificare se, come sembrerebbe dalla relazione illustrativa dello schema, in tale fattispecie di esclusione la quota di anzianità contributiva relativa all'accredito figurativo in oggetto deter-

mini una quota di trattamento pensionistico calcolata con riferimento alla suddetta retribuzione pensionabile media.

L'articolo 13 prevede che la NASpI sia corrisposta in via integrale anche per le categorie interessate da una transitoria attribuzione di misure ridotte delle indennità.

L'articolo 14 opera per la NASpI un rinvio alle altre disposizioni in materia di ASpI, in quanto compatibili. Sul punto, ad avviso della relatrice potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire i termini di applicazione dell'attuale norma che, fino al 31 dicembre 2015, riconosce l'ASpI (in base ai relativi requisiti di assicurazione e contribuzione ed entro uno specifico limite di durata, nonché nel rispetto di un limite complessivo di spesa annua) anche ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali (subordinatamente ad un intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa, a carico dei fondi bilaterali o dei fondi di solidarietà). Sarebbe inoltre auspicabile che il Governo si impegni a stabilire dopo il 2017 la durata della NASpI a 24 mesi, così come previsto per il 2015 e 2016.

L'articolo 15 istituisce una nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel corso del 2015. Si prospetta, inoltre, un'eventuale estensione dell'istituto per gli eventi di disoccupazione successivi, in relazione al reperimento delle risorse finanziarie. La nuova indennità sostituisce, per il solo anno 2015, l'attuale forma di tutela contro la disoccupazione, che resta ferma per gli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 2013. Sull'indicazione di tale termine, la relatrice riterrebbe opportuno un approfondimento, al fine di chiarire se il riferimento temporale è al 2013 o al 2014, ed un chiarimento dell'ambito di applicazione della disposizione relativamente al settore pubblico. Dalla nuova indennità sono esclusi – oltre alle categorie non comprese nella tutela vigente – i titolari di partita IVA, nonché gli amministratori ed i sindaci. Rispetto alla tutela vigente, si prevedono modifiche per i requisiti di contribuzione: sono soppressi i requisiti del reddito massimo e della monocomittenza e si richiede lo stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda, anziché la sussistenza di un periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi nell'anno precedente; inoltre, il regime attuale non pone come condizione che l'evento di disoccupazione sia involontario, come, invece, richiede il comma 1 dell'articolo 15. L'erogazione della nuova indennità è altresì subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione. I commi da 3 a 5 disciplinano i criteri di calcolo dell'indennità: a differenza del regime attuale, fanno riferimento al reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e sono analoghi a quelli posti dall'articolo 4 per la NASpI. Il trattamento è corrisposto per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al medesimo evento; si pone, in ogni caso, un limite massimo di durata pari a sei mesi. Il comma 7 esclude il riconoscimento di periodi

di contribuzione figurativa connessi alla corresponsione dell'indennità; peraltro, anche nel regime vigente per i soggetti in esame, non operano accrediti figurativi. I commi 8, 9 e 10 pongono, con riferimento al termine e alla modalità di presentazione della domanda, le stesse norme stabilite per la NASpI, con l'unica differenza del mancato rinvio al decreto ministeriale.

I commi 11 e 12 disciplinano le conseguenze dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o, rispettivamente, dell'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale durante il periodo di corresponsione dell'indennità DIS-COLL.

L'articolo 16 istituisce, in via sperimentale, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), con riferimento ad alcune categorie di soggetti titolari nel 2015 della NASpIe per i quali l'intera durata del trattamento sia stata fruita entro il 31 dicembre 2015. Il nuovo trattamento è concesso nel rispetto della dotazione del Fondo di cui al comma 7; il comma successivo prospetta un'eventuale estensione – in relazione al reperimento delle risorse finanziarie – per i casi di percezione della NASpI a partire dal 2016. L'ASDI è riservato ai soggetti privi di occupazione ed in una condizione economica di bisogno, con priorità per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, in secondo grado di priorità, per i lavoratori in età prossima al pensionamento. Riguardo alla condizione economica di bisogno ed ai criteri di priorità, ulteriori disposizioni sono definite con il decreto ministeriale di cui al comma 6. Il diritto all'ASDI è subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego e contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità per iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro; la partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. Sul punto, la relatrice suggerisce di chiarire se, in quest'ultima ipotesi, la decadenza comporti l'obbligo di restituzione dei ratei già percepiti. In ogni caso, la lettera e) del comma 6 prevede che il decreto ministeriale definisca le caratteristiche del progetto personalizzato ed «il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto».

I criteri di calcolo e la durata massima dell'ASDI sono stabiliti dal comma 3; il comma 4 prevede che, al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, i redditi derivanti da nuova occupazione possano essere parzialmente cumulati con l'ASDI, nei limiti e secondo i criteri di cui al summenzionato decreto ministeriale.

Il terzo periodo del comma 7 consente che, nel limite dell'1 per cento delle risorse del Fondo, siano finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego e per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi.

Sarebbe opportuno, da parte del Governo, investire risorse nella nuova Asdi, rendendo la misura strutturale, dopo la prevista fase sperimentale ed un accurato monitoraggio.

L'articolo 17 concerne la possibilità di stipulazione di un contratto di ricollocazione da parte dei lavoratori licenziati illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o nell'ambito di un licenziamento collettivo; riguardo a quest'ultimo, la disposizione parrebbe riferita a qualsiasi vizio di legittimità del licenziamento. In merito, secondo la relatrice potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se la disciplina concerna anche i licenziamenti illegittimi per i quali sia stato posto dal giudice l'obbligo di reintegrazione. Più in particolare, il comma 1 prevede l'istituzione presso l'INPS del Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2015 e di 20 milioni per il 2016. Tali risorse derivano dal trasferimento di quelle già in dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, che non è stato ancora oggetto di attuazione, nonché, per il 2015, dall'ulteriore somma di 32 milioni di euro, a valere sulle entrate contributive dell'INPS. In base ai commi da 2 a 4 – che fanno, in ogni caso, rinvio, per alcuni profili della medesima disciplina, all'esercizio della delega concernente gli accordi individuali di ricollocazione in generale, per le persone inoccupate o disoccupate, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *p*), della legge. n. 183 –, il soggetto che rientri nelle ipotesi di licenziamento illegittimo ha il diritto di ricevere dal centro per l'impiego territorialmente competente un *voucher*, che può essere presentato presso un'agenzia per il lavoro, pubblica o privata accreditata, ai fini dell'esercizio del diritto alla stipulazione di un contratto di ricollocazione. Ciò prevede il diritto del lavoratore ad un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore da parte dell'agenzia per il lavoro; il diritto del lavoratore alla realizzazione, da parte dell'agenzia stessa, di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti ed appropriati, in relazione alle capacità del lavoratore ed alle condizioni del mercato del lavoro nella zona in cui il soggetto sia stato preso in carico; l'obbligo del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l'agenzia nelle iniziative da essa predisposte. L'agenzia ha diritto alla riscossione del *voucher* soltanto a risultato ottenuto, e l'ammontare dev'essere proporzionato alle difficoltà di collocamento sottese al profilo personale di occupabilità.

L'articolo 18 reca infine le disposizioni di copertura finanziaria, mentre l'articolo 19 specifica che il decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Infine, la relatrice sottolinea che, in aggiunta al decreto attuativo in esame, sono fondamentali i decreti sulla cassa integrazione, anche per risolvere il tema del superamento della cassa in deroga in rapporto ai nuovi ammortizzatori sociali, e quello sulle politiche attive del lavoro, con la costituzione dell'Agenzia Nazionale per l'impiego, per sostenere al meglio le lavoratrici ed i lavoratori nella ricollocazione al lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI, al fine di consentire un adeguato approfondimento dei contenuti dei due schemi di decreto di cui oggi è iniziato l'esame, prospetta la possibilità di procedere ad un programma di audizioni contenuto quanto a categorie di soggetti e rapido nello svolgimento. Anche sulla base dei precedenti consolidati, suggerisce di effettuare nella giornata di martedì 20 gennaio, negli spazi lasciati liberi dai lavori dell'Assemblea, a cominciare dalle ore 8,30, audizioni, per blocchi omogenei, dei rappresentanti dei sindacati dei lavoratori, dei datori di lavoro, della Conferenza della Regioni e delle Province autonome e di Assolavoro.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) protesta vivacemente, ritenendo che la velocità non debba andare a discapito di un reale e ampio approfondimento delle questioni e giudicando necessario un ampliamento della platea degli auditi.

Il presidente SACCONI osserva che un'eventuale apertura ad altre categorie renderebbe problematica una previa individuazione dei criteri da seguire. Nota inoltre che da ultimo sono state ascoltati anche rappresentanti di lavoratori appartenenti a sigle precedentemente non contemplate.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) concorda con la proposta del Presidente, sottolineando la necessità di operare in tempi rapidi, atteso che la tempestiva adozione dei decreti è nell'interesse stesso dei lavoratori. Coglie l'occasione per segnalare che nel testo dello schema di decreto n. 134 approvato in Consiglio dei Ministri, con riferimento al comma 2 dell'articolo 17, riguardante il contratto di ricollocazione, si faceva esplicito riferimento a tre diversi casi, vale a dire licenziamento disciplinare, per giustificato motivo e licenziamento collettivo. Una correzione apparentemente formale della disposizione, evidentemente intervenuta successivamente, dà invece luogo ad un testo sostanzialmente diverso, da cui deriva una drastica restrizione dell'applicazione del contratto di ricollocazione. Anticipa perciò l'intento di richiedere al Governo il ripristino del testo originario.

Il presidente SACCONI fa presente la possibilità, peraltro già sperimentata dalla Commissione in altra occasione, di raccogliere opinioni di carattere tecnico-normativo formulate da giuristi interessati, associazioni, esperti di diritto ed operatori attraverso un'apposita casella *e-mail*.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) nel concordare sull'opportunità che la Commissione si esprima su entrambi gli schemi con la massima tempestività, ritiene che ciò vada temperato con l'esigenza di acquisire il più ampio numero di contributi. Attesa la differenza tra un intervento pro-

grammato e la possibilità di usufruire di uno spazio a carattere facoltativo, suggerisce anch'egli un ampliamento della platea degli auditi, riservandosi di avanzare successivamente una proposta specifica.

I senatori PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) e PARENTE (*PD*) appoggiano convintamente la proposta del Presidente, sottolineando la necessità di procedere nei tempi più rapidi.

Secondo la senatrice PAGLINI (*M5S*) il calendario delle audizioni, di cui condivide la necessità, andrebbe svolto senza immotivata fretteolosità. Chiede inoltre di conoscere da quale fonte derivi l'affermazione, contenuta nella relazione dal presidente Sacconi, di un incremento delle assunzioni.

Anche la senatrice MUNERATO (*LN-Aut*) ritiene che le audizioni andrebbero svolte in un tempo più ampio, esprimendo dubbi in ordine agli effetti positivi sulle assunzioni per effetto del decreto in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Il presidente SACCONI osserva che l'annuncio da parte del Governo di agevolare il contributo a favore dei contratti a tutele crescenti ha inevitabilmente determinato il differimento delle assunzioni ad un momento successivo all'adozione del decreto. Quanto al calendario delle audizioni, chiede ai Gruppi di comunicare entro le ore 12 di domani, 16 gennaio, i nominativi di soggetti rappresentativi del mondo delle professioni, di esperti o di rappresentanti di fondazioni, dei quali si richiede l'audizione. A tali audizioni verrebbe dedicato un ulteriore spazio, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea di martedì 20 gennaio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 15 gennaio 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 112

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 113

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,30

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1092 E 1495 (RIUTILIZZO
FARMACI)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 15 gennaio 2015

Plenaria

113^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARINELLO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla problematica degli sfratti per finita locazione

Il presidente MARINELLO introduce l'audizione del ministro Lupi sottolineando la delicatezza del tema degli sfratti che investe i cittadini in qualità di inquilini e di proprietari di abitazioni e che presenta delicate problematiche di ordine pubblico, con riguardo al fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili, rispetto a cui il Governo ha inteso realizzare azioni concrete.

Il ministro LUPI ricorda preliminarmente i risultati conseguiti per far fronte all'emergenza abitativa anche grazie al dibattito parlamentare in occasione della conversione del decreto-legge n. 47 del 2014. L'azione del Governo è stata pertanto mirata sui temi del disagio abitativo, della proroga degli sfratti e delle occupazioni abusive. Occorre tuttavia distinguere la proroga degli sfratti dal disagio abitativo: tali problematiche fortemente avvertite dalle fasce più deboli della popolazione presentano infatti caratteristiche diverse e richiedono soluzioni specifiche, anche se per anni sono state erroneamente trattate in maniera congiunta. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha però definitivamente sancito l'incostituzionalità della proroga reiterata e indiscriminata degli sfratti, pur riconoscendo la rilevanza del diritto all'abitazione e la necessità di tutelare i diritti di proprietà e, quindi, la certezza del diritto. Gli interventi di proroga degli sfratti sono legittimi se sono puntuali e rivolti a specifiche categorie. In tale contesto, il Governo ha inteso non prorogare *ope legis* gli sfratti per finita locazione. Fornisce al riguardo i dati dell'Agenzia delle entrate che attestano che l'incidenza di tale tipologia di sfratti sul totale è pari all'8 per cento. La maggior parte degli sfratti è infatti dovuta a morosità. Sulla base di queste evidenze, andrebbe sostenuto il Fondo per la morosità incolpevole ed articolato un confronto con Regioni ed Enti locali per verificare l'attuazione finale delle disposizioni governative già emanate. Fa quindi presente che, nel 2014, è stato rifinanziato, dopo molti anni, il Fondo per gli affitti per 200 milioni di euro. La metà di questo importo è già stato erogato alle Regioni ed entro il prossimo 22 gennaio avverrà l'erogazione dell'importo residuo. Il Governo è inoltre consapevole dell'importanza della leva fiscale per incentivare l'offerta di abitazioni in locazione. L'introduzione della cedolare secca e la sua riduzione al 10 per cento per i canoni concordati ha determinato un incremento dell'offerta di abitazioni, i cui fitti beneficiano di tale agevolazione fiscale, pari a circa 200.000 unità. È quindi necessario che eventuali proroghe degli sfratti siano puntuali per non privare la politica abitativa del Governo della necessaria coerenza, creando un danno alle famiglie disagiate alle quali i proprietari di immobili potrebbero essere restii ad offrire abitazioni in locazione. L'impegno del Governo si è concretizzato anche nello stanziamento di 400 milioni di euro per la ristrutturazione degli alloggi di edilizia popolare e nello stanziamento di 266 milioni di euro al Fondo per la morosità incolpevole. Se lo Stato deve essere tempestivo nell'emanazione dei decreti attuativi, altrettanto vale per le Regioni che devono trasferire le risorse ai Comuni, così come i Comuni devono infine realizzare le azioni di sostegno in favore delle fasce sociali maggiormente bisognose. Osserva che l'incidenza dei casi di mancata proroga degli sfratti per finita locazione è geograficamente differenziata e presenta picchi nelle città di Napoli e di Roma. Dichiara, in conclusione, la più ampia disponibilità dell'Esecutivo ad affrontare costruttivamente, in sede parlamentare e con le istituzioni di livello regionale e comunale, le problematiche in parola nella prospettiva di uno sforzo realizzativo improntato alla cooperazione ed alla leale collaborazione istituzionale.

Si apre il dibattito.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritiene che la soluzione al disagio abitativo non può essere conseguita attraverso la semplice proroga degli sfratti, ma con interventi organici che incidano sulla capacità dei Comuni di assegnare, in via prioritaria alle famiglie sfrattate, gli alloggi popolari. Occorre inoltre costituire un meccanismo che metta a sistema gli interventi per le famiglie bisognose ed è altresì necessario effettuare i passaggi delle famiglie da una abitazione all'altra, in funzione delle loro esigenze, anche al fine di limitare il numero degli sfratti.

La senatrice NUGNES (*M5S*) condivide la considerazione per cui il disagio abitativo rappresenta un problema distinto dalla proroga degli sfratti, di cui lo Stato deve farsi carico, non potendo penalizzare ingiustamente i cittadini, siano essi proprietari che affittuari. Fornisce poi alcuni dati dai quali risulterebbe che, a fronte di 400.000 abitazioni occupate abusivamente, vi sono 700.000 abitazioni vuote. Giudica fortemente lesivo del diritto all'abitazione l'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, che impedisce agli occupanti abusivi l'accesso per cinque anni alle graduatorie per l'assegnazione di un alloggio pubblico. Insufficienti sono infine le risorse stanziare per la ristrutturazione dell'edilizia residenziale e pregiudizievoli le modalità di riscatto dell'abitazione offerte alle famiglie bisognose.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) si associa alle considerazioni espresse dal ministro Lupi, richiamando l'attenzione dell'Esecutivo sulle conseguenze della sottrazione alla Regione Siciliana delle risorse del Piano di azione e coesione (PAC), che pure consentivano di intervenire, tra l'altro, per il contenimento dell'emergenza abitativa nell'Isola.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) ritiene fondamentale distinguere tra l'urgenza di risolvere situazioni di emergenza sociale e la necessità di avviare soluzioni a regime insieme a Regioni e Comuni, senza pregiudicare il diritto all'abitazione delle famiglie. In tale contesto, andrebbe elaborato un meccanismo che favorisca l'incontro tra la domanda e l'offerta inespressa di abitazioni, che sfrutti un sistema di incentivi fiscali, garantendo certezza del diritto e tempestività degli interventi.

Il ministro LUPU, in sede di replica, fa presente che una delle principali criticità della Pubblica Amministrazione risiede nell'incapacità di spendere risorse già assegnate. Una migliore capacità di spesa delle amministrazioni comunali consentirebbe di avviare a regime la politica abitativa del Governo, avviando un volano positivo. Ad oggi, tuttavia, soltanto cinque Regioni hanno distribuito ai Comuni le risorse per il Fondo affitti. In tale contesto, il Governo intende collaborare lealmente con le Regioni e i Comuni per definire il percorso migliore ma, al contempo, non è disponibile ad avallare proroghe che creerebbero nuova incertezza e disarticolazione.

rebbero la strategia intrapresa. Ribadisce la disponibilità dell'Esecutivo a verificare la percorribilità di proposte parlamentari che agevolino le famiglie disagiate e rivolge un sentito invito affinché tutte le Istituzioni, ai diversi livelli, collaborino per soluzioni condivise.

Il presidente MARINELLO ringrazia il ministro Lupi per la disponibilità dimostrata e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 15 gennaio 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,25.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Giovanni Salvi

(Svolgimento e rinvio)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Giovanni Salvi, accompagnato dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Raffaella Agata Vinciguerra.

Giovanni SALVI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Mario Michele GIARRUSSO (*M5S*), Salvatore TORRISI (*AP*), Giuseppe LUMIA (*PD*) e i deputati Angelo ATTAGUILE (*LNA*), Claudio FAVA (*Misto*), Davide MATTIELLO (*PD*).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 15 gennaio 2015

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Giovedì 15 gennaio 2015

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,25.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta comincia alle ore 14,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunica che presso il Consiglio superiore della magistratura è in corso l'istruttoria ai fini dell'autorizzazione all'incarico di collaboratori a tempo parziale per la dottoressa Antonietta Picardi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila, la dottoressa Antonia Giammaria, magistrato distrettuale requirente della Procura generale presso la Corte di appello di Roma, il dottor Massimiliano Siddi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, nonché per l'incarico di collaboratore a tempo pieno per il dottor Gianfranco Donadio, già procuratore nazionale antimafia aggiunto e consulente della Commis-

sione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali.

Alla dottoressa Picardi sarà affidato il compito di seguire il filone fiorentino dell'inchiesta, con riferimento, tra l'altro, alle indagini svolte dalla Procura di Firenze in relazione al caso Moro. Nell'espletamento di tale incarico la dottoressa Picardi potrà avvalersi della collaborazione del colonnello Paolo Occhipinti.

Alla dottoressa Giammaria sarà affidato il compito di seguire il filone di inchiesta riguardante il covo di via Gradoli. Nell'espletamento di tale incarico la dottoressa Giammaria potrà avvalersi della collaborazione del colonnello Leonardo Pinnelli.

Al dottor Siddi sarà affidato l'incarico di seguire il filone d'inchiesta concernente la strage di via Fani e il ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani. Nell'espletamento di tale incarico il dottor Siddi potrà avvalersi della collaborazione della dottoressa Laura Tintisona.

Al dottor Donadio sarà affidato l'incarico di seguire il filone d'inchiesta relativo al ruolo svolto dalla VII Divisione del SISMI in relazione al caso Moro. Gli sarà inoltre affidato l'incarico di curare l'istruttoria delle audizioni previste presso la Commissione. Nell'espletamento di tali incarichi il dottor Donadio potrà avvalersi, previo assenso del presidente, della collaborazione dei tre ufficiali di collegamento.

Comunica che l'onorevole Gero Grassi con nota del 7 gennaio ha chiesto che la Commissione acquisisca alcuni rapporti del brigadiere dei Carabinieri Dario Covolo, che partecipò il 1° ottobre 1978 a Milano all'arresto di Bianca Amelia Sivieri, e in particolare di un rapporto del dicembre 1979 relativo a informazioni che il brigadiere Covolo ebbe da Rocco Ricciardi in merito al progetto di uccidere Walter Tobagi, che sarebbe stato a conoscenza di elementi informativi concernenti il caso Moro e i documenti ritrovati nel covo di via Monte Nevoso.

I rapporti redatti dal brigadiere Covolo, secondo quanto comunica l'onorevole Grassi, sono attualmente conservati in originale presso il comando dei Carabinieri in via Moscova a Milano e in copia presso il Comando generale dell'Arma.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione odierna ha deliberato di procedere pertanto ad acquisire la documentazione richiesta.

Comunica che il senatore Flamigni ha fatto pervenire alla Commissione il 9 gennaio scorso le risposte ai quesiti formulati per iscritto dall'onorevole Grassi e dall'onorevole Bolognesi.

Le risposte inviate dal senatore Flamigni sono liberamente consultabili presso l'archivio della Commissione.

Comunica inoltre che, con lettere del 9 gennaio scorso, il responsabile dell'Archivio storico del Senato ha trasmesso la declassificazione di alcuni documenti dell'archivio della Commissione stragi dell'VIII legislatura, già trasmessi in copia alla Commissione; si tratta, in particolare, di otto documenti prodotti dalla Guardia di finanza e di un elaborato prodotto dal SISDE.

Tale documentazione pertanto, già classificata segreta, è ora liberamente consultabile.

Comunica che, nel corso dell'audizione del procuratore generale Ciampoli, svoltasi il 12 e il 13 novembre 2014, è stato fatto riferimento alle indagini svolte dai procuratori militari di Padova dottori Benedetto Roberti e Sergio Dini con riferimento all'attività svolta dalla VII Divisione del SISMI e dalle strutture e dal personale in essa confluite. Al riguardo, l'onorevole Gero Grassi ha chiesto, per le vie brevi, che la Commissione proceda all'audizione dei due magistrati; tale audizione sarà programmata nelle prossime settimane.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione odierna ha convenuto su tale richiesta.

Resta confermata l'audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, anticipata alle 13.45 di mercoledì 21 gennaio.

Nello stesso pomeriggio, a partire dalle ore 14,15, avrà luogo anche l'audizione del dottor Giovanni Salvi, che svolse indagini sul rinvenimento nel 1996 dell'archivio-deposito del Ministero dell'interno in circoscrizione Appia.

L'audizione del senatore Ferdinando Imposimato, già prevista per giovedì 29 gennaio alle 15, sarà invece rinviata ad altra data, considerata la concomitanza con le votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Sono, infine, in via di programmazione le audizioni di Luciano Violante (componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia nell'VIII legislatura), Sergio Mattarella (vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi nella XII legislatura), Ignazio Francesco Caramazza (nel 1996-97 presidente della commissione amministrativa d'inchiesta nominata dal Ministro dell'interno sull'archivio-deposito rinvenuto presso circoscrizione Appia), Antonio Marini (magistrato che indagò sul sequestro e sull'assassinio dell'on. Moro) e Carlo Mastelloni (magistrato che indagò sul traffico d'armi tra una componente della Brigate Rosse e l'OLP e sull'attività degli organismi di intelligence, con particolare riguardo alla VII Divisione del SISMI).

Tali audizioni avranno tutte luogo dopo l'elezione del Presidente della Repubblica.

Ricorda che per quanto concerne la citata audizione del ministro Orlando, verrà chiesto al ministro di fornire alla Commissione un quadro sullo stato delle rogatorie internazionali relative al caso Moro ed al relativo seguito.

Comunica, infine, che la dottoressa Tintisona, collaboratrice della Commissione, ha presentato una relazione sulla prima fase della propria attività, consultabile presso l'archivio della Commissione. Stanno inoltre

proseguendo gli accertamenti sulle autovetture presenti sul luogo della strage e sono stati avviati contatti con la polizia scientifica per realizzare una ricostruzione della dinamica della strage.

La seduta termina alle ore 14,30.

